

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA**

Artt. da 1 a 4	TITOLO I Disposizioni generali	Art. 82	TITOLO X Concessioni per tumuli già realizzati
Artt. da 5 a 12	TITOLO I Servizio del cimitero	Art. 83	TITOLO XI Speciali autorizzazioni per sepulture gratuite
Artt. da 13 a 20	TITOLO III Denuncia causa e accertamento di morte – permesso di sepellimento	Art. 84	TITOLO XII Sepulture fuori del cimitero
Artt. da 21 a 25	TITOLO IV Periodo e Deposito di osservazione - Obitori	Artt. da 85 a 102	TITOLO XIII Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri funerarie
Artt. da 26 a 30	TITOLO V Trasporto dei cadaveri	Artt. da 103 a 109	TITOLO XIV Disposizioni finali
Artt. da 31 a 47	TITOLO VI Disposizioni per il nuovo cimitero	ALLEGATO A	Planimetria generale
Artt. da 48 a 51	TITOLO VII Disposizioni per il vecchio cimitero	ALLEGATO B	Planimetria Nuovo cimitero
Artt. da 52 a 60	TITOLO VIII Esumazioni ed estumulazioni	ALLEGATO C	Planimetria Vecchio cimitero
Artt. da 61 a 80	TITOLO IX Sepulture private - Concessioni	ALLEGATO D	Schemi atti di concessione loculi, aree e nicchie
		ALLEGATO E	Schema tipologia tumulo privato (tomba)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, che sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10/12/2003, disciplina:

- I servizi mortuari di competenza del Comune;
- Le concessioni relative alla sepoltura privata;
- la cremazione, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale ai sensi:
 1. della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";
 2. della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, recante: "Norme in materia di Enti locali e sulla e sulla dispersione delle ceneri funerarie";
- La tenuta e la pulizia dei cimiteri in applicazione :
 1. del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 che abroga i precedenti D.P.R. 21.10.1975, n. 803 e 25.11.1981, n. 627;
 2. del titolo VII del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile;
 3. del titolo VII delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

ART. 2 - Competenze

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari, spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge in materia tramite:

- il Coordinatore Sanitario della competente A.S.L.;
- il Servizio di custodia;
- Il Responsabile del Servizio;
- I privati concessionari dei servizi speciali;
- Gli uffici comunali;

ciascuno per la parte di competenza.

ART. 3 - Controlli

Il Coordinatore Sanitario della competente A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio sotto il profilo igienico sanitario.

ART. 4 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente titolo valgono le disposizioni contenute nel Capo IX di cui al citato D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO II

SERVIZIO DEL CIMITERO

ART. 5 - Planimetria

Presso l'ufficio comunale è tenuta una planimetria (Allegato A) del cimitero esistente nel territorio del Comune. Detta planimetria è estesa anche alle zone circostanti e comprende la relativa zona di rispetto cimiteriale, così come disposto dall'art. 54 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990. Di tale planimetria è dotato anche l'ufficio del Coordinatore Sanitario della A.S.L.

ART. 6 – Destinazione delle sepolture

Nel cimitero comunale vengono accolti, ove non venga richiesta altra destinazione:

1. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;
4. i nati morti e i prodotti del concepimento;
5. i resti mortali delle persone sopra elencati.

ART. 7 – Servizio di custodia

Il Cimitero assicura un servizio di custodia, con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al Cimitero ed al Servizio mortuario, come disposto dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria di cui al citato D.P.R. n. 285/1990.

Il Responsabile del Servizio tiene aggiornati i registri di cui all'art. 52 dello stesso Regolamento.

ART. 8 – Apertura al pubblico

Il Cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, nonché all'accompagnamento da parte del servizio di custodia.

ART. 9 – norme comportamentali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente, comunque, in contrasto con l'austerità del luogo, in particolare:

- manomettere rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe;
- calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi o alberi;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;

- piantumare fiori o alberature di ogni genere negli spazi collettivi senza la necessaria autorizzazione da parte del Responsabile del servizio;
- assistere all'esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, senza il consenso degli aventi diritto;
- abbandonare o lasciare sparsi bidoni o contenitori in uso ai visitatori o famigliari dei defunti;
- occupare con vasi o piantumazione di fioriture gli spazi limitrofi alle aree di sepolture non avute in concessione;
- l'accesso al Cimitero a persone con cani o altri animali, né a fanciulli di età inferiore a 10 anni se non accompagnati da adulti.

E' inoltre vietato l'ingresso a chiunque il Sindaco, con propria ordinanza, ravvisi l'opportunità del divieto per motivi di ordine pubblico, o di polizia mortuaria o di disciplina interna o di igiene pubblica.

Nel Cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di alcun genere, esclusi i carri funebri.

Per il trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Sindaco nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

ART. 10 – Esecuzione lavori all'interno del cimitero

Gli esecutori di lavori murari all'interno del Cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavi o rifiuti devono essere di volta in volta immediatamente rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode; salvi i rifiuti provenienti da attività di costruzione o demolizione, considerati rifiuti inerti di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del Decreto L.gvo 05.12.1997, n. 22, che debbono essere smaltiti nelle discariche di tipologia 2A. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco, in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per qualsiasi lavoro, anche a carico del Comune.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni e provvedere alla decorosa sistemazione dei materiali.

E' altresì vietato ogni lavoro di una certa entità nei giorni di apertura al pubblico, in tali giorni sono invece permessi piccoli lavori di manutenzione di tombe.

ART. 11 – Commemorazione dei defunti

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

I fiori appassiti saranno depositati a cura degli interessati, nel cassonetto posizionato nei pressi del cimitero, il Comune provvederà al successivo smaltimento con le modalità previste per i rifiuti urbani, ai sensi del Decreto L.gvo n. 22/97, come pure dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di m. 0.50.

In mancanza vi provvede il servizio di custodia.

ART. 12 – Autorizzazione di opere

Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio.

TITOLO III

DENUNCIA CAUSA E ACCERTAMENTO DI MORTE PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 13 – Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del luogo da parte dei familiari e di chi per essi, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VIII del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile.

ART. 14 – Denuncia causa di morte

Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco a norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, la malattia che, a suo giudizio, ne sarebbe stata la causa.

La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso sulla apposita scheda di cui all'art. 1 comma 6 del regolamento di cui al D.P.R. n. 285/1990.

L'elenco dei deceduti, e la relativa causa di morte, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del citato D.P.R. n. 285/1990, deve essere annotato in apposito registro a cura della A.S.L. competente.

ART. 15 – Visita necroscopica

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà Certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvi i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e comunque non dopo le 30 ore.

ART. 16 – Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla A.S.L. competente. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario della A.S.L. che ha provveduto alla sua nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

ART. 17 – Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadaveri o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla A.S.L. di competenza.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, la A.S.L. incarica del materiale rinvenuto il medico necroscopo, e comunica il risultato degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilascia il nulla osta alla sepoltura.

ART. 18 – Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 141 del R.D. n. 09.07.1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere o di ossa umane di cui al precedente art. 17.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L.

ART. 19 – Consegna del permesso di seppellimento

I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere dall'incaricato del trasporto consegnati al custode del cimitero.

ART. 20 - Rinvio

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente Titolo, le disposizioni contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO IV

PERIODO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - OBITORI

ART. 21 – Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 22 – Sorveglianza del corpo

Durante il periodo di osservazione il corpo, composto secondo le disposizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Durante tale periodo è inoltre assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 23 – Camera mortuaria

Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale sosta delle salme che non possono essere seppellite, o delle salme esumate per esigenze varie, purché di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria è inoltre adibita per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

1. morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
2. morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
3. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 24 - Obitorio

Il Cimitero dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
2. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico – conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 25 - Rinvio

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente Titolo, le disposizioni contenute nei Capi II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26 - Competenze

Il trasporto delle salme al Cimitero viene effettuato a carico del Comune solo quando è dimostrata l'assoluta impossibilità di provvedervi da parte della famiglia dell'estinto.

Il Comune assicura in ogni caso il trasporto delle salme di tutti i cittadini al Cimitero secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990.

La A.S.L. competente vigila e controlla il servizio e il trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti per assicurarne la regolarità.

ART. 27 – Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

ART. 28– Modalità di trasporto

Il trasporto delle salme viene effettuato negli orari e secondo le modalità e percorsi stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, è eseguito con carro chiuso, rivestito interamente in lamiera metallica od altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I carri destinati al trasporto di cadaveri devono essere riconosciuti idonei dalla A.S.L. competente che ne controlla almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulta la dichiarazione di idoneità, deve essere conservata sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di sorveglianza.

ART. 29 – Trasporto fuori dal Comune

Il trasporto di un cadavere, di resto mortale o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. 30 - Rinvio

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente Titolo, le disposizioni contenute nel IV Capo del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER IL NUOVO CIMITERO

Capo I

INUMAZIONE

ART. 31 - Campi inumazione

Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione contraddistinti dalle lettere "C" nell'allegato B e dal numero 3 dell'allegato "C" e un reparto speciale per i nati morti contraddistinti dalle lettere "D" nell'allegato "A".

Tali campi seguono la normale rotazione decennale e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

ART. 32 – Fosse di inumazione

Le fosse di inumazione distano l'una da l'altra cm. 50 circa; hanno una larghezza di cm. 0.80 per gli adulti e m. 0.50 per i bambini; la lunghezza della fossa è di m. 2.20 per gli adulti e di m 1.50 per i bambini. La profondità della fossa deve essere almeno a due metri dal piano superficiale del cimitero ed, in sede di sepoltura, una volta depresso il feretro, il terreno va ricollocato facendo in modo che la terra scavata in superficie sia posta attorno al feretro e quella scavata nella profondità venga alla superficie.

I vialetti di separazione sono provvisti di fossi di guardia adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse.

ART. 33 – Casse per inumazione

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole in legno dello spessore di cm. 2,00.

Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altri materiali non biodegradabili.

Quando il cadavere perviene al cimitero da destinazioni per le quali il trasporto richieda l'impiego in duplice cassa (in legno ed in metallo), il ricorso all'inumazione è subordinato ad interventi di neutralizzazione della cassa metallica, attraverso operazioni di taglio della cassa metallica, tagli da effettuare per dimensioni sufficienti ed idonee, anche quando ciò comporti temporaneamente, cioè funzionalmente alla possibilità di eseguire tali operazioni di taglio, l'asportazione del coperchio della cassa in legno.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 34 – Individualità della fossa

Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 35 – Cippo Regolamentare

Ogni fossa nei campi deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, nonché dalla data di nascita e di morte del defunto.

Per altra sistemazione si rimanda all'art. 82 del presente regolamento.

ART. 36 - Rinvio

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo VI, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990.

Capo II TUMULAZIONE

ART. 37 – Campi tumulazione

Il Cimitero ha campi destinati alla sepoltura per tumulazioni e distinti in campi per sepoltura privata, tomba e sopratomba (Campi A e B dell'allegato B e campi 1 e 2 dell'allegato "C") e per loculi (Campi G, H e I dell'allegato B e campi A, B, C, e D dell'allegato "C").

ART. 38 - Loculi

I loculi costruiti a cura del Comune, sono a più piani sovrapposti ed hanno uno spazio libero per il diretto accesso al feretro.

Per la costruzione dei loculi si rimanda al successivo art. 66 del presente regolamento.

ART. 39 - Concessioni

Per la concessione di aree e di loculi si rimanda al titolo IX del presente regolamento.

ART. 40 – Cassa per la tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.

Sulla cassa esterna deve essere apposta targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 41 – Tumulazioni provvisorie

Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 37, 38, 39 e 40 si applicano anche per tumulazioni provvisorie di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del Cimitero o fuori del Cimitero stesso.

ART. 42 - Rinvio

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo VII, le disposizioni contenute nel Capo XV del regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990.

Capo III TUMULAZIONE IN NICCHIA

ART. 43 – Campi per tumulazioni in nicchie

Il Cimitero ha una zona destinata alla tumulazione in nicchia all'interno dell'ossario cimiteriale (Campo L dell'allegato B).

ART. 44 – Utilizzo delle nicchie

Le nicchie o cellette vengono utilizzate per raccogliere i resti delle salme estumulate o esumate per le quali, scaduta la concessione e constatato l'ultimazione del processo di mineralizzazione, sia stato stipulato un apposito atto di concessione e pagato il correlato corrispettivo.

Le nicchie vengono altresì utilizzate per riporre le urne contenenti le ceneri delle salme sottoposte a pratica crematoria, qualora si sia disposto in tal senso.

ART. 45 - Lapide

La stipula dell'atto di concessione della nicchia dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione Comunale della lapide. Resta inteso che le incisioni resteranno a cura e spese del concessionario.

ART. 46 – Prenotazione di Nicchia

Ha diritto a stipulare l'atto di concessione a vivente chi abbia disposto per la cremazione della propria salma in vista del collocamento dell'urna cineraria al fianco di quella del coniuge anch'esso sottoposto a pratica crematoria.

ART. 47 – Collocamento in nicchia

All'esumazione ed al collocamento nelle nicchie dei resti delle salme estumulate o esumate presenzierà il Responsabile del Servizio o un suo delegato.

A tali operazioni possono altresì partecipare, qualora ne facciano richiesta, i familiari del defunto ai quali l'Ente provvederà a comunicare il giorno e l'ora fissati per l'operazione.

I resti della salma, prima di essere collocati nella nicchia, devono essere chiusi in un'apposita cassetta di zinco.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PER IL VECCHIO CIMITERO

Capo I **INUMAZIONE**

ART. 48 – Campi di inumazione

Nel vecchio cimitero l'inumazione è consentita nel campo n. 3 dell'allegato "C". Per l'inumazione nel vecchio cimitero valgono le stesse norme stabilite dagli artt. 32, 33, 34, 35 e 36 del presente regolamento.

ART. 49 - Esumazione

Le salme inumate nel vecchio cimitero, trascorso il normale periodo di rotazione decennale, verranno esumate ed i resti depositati nell'ossario generale, salva diversa espressa disposizione dei familiari.

Capo II **TUMULAZIONE**

ART. 50 – Campi per la tumulazione

Nel vecchio cimitero esistono i campi per le sepolture private (tombe e sopratombe) individuati nella planimetria "C" con i numeri 1 e 2 e quattro batterie di loculi, peraltro già occupati distinti con le lettere A – B- C e D individuati nella stessa planimetria C.

ART. 51 – Tumuli esistenti

Nei campi "1" e "2" è consentita la sepoltura solo nelle tombe e sopratombe esistenti e libere. Le sepolture in stato di abbandono e degrado dovranno essere sistemate a cura e spesa dei familiari che devono provvedere entro un termine di giorni 30 dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico, in difetto le salme tumulate da oltre venti anni saranno estumate e depositate nell'ossario generale, salva diversa espressa disposizione dei familiari, negli altri casi i lavori saranno eseguiti direttamente dal comune con recupero coattivo delle spese.

L'utilizzo degli spazi che potrebbero rendersi liberi saranno di volta in volta valutati dall'ufficio al fine di recuperare un'impostazione decorosa degli spazi. Le sepolture dovranno essere rivestite in materiale lapideo, da eseguirsi tramite concessione.

TITOLO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 52 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano, ove consentito, per nuove inumazioni.
Le esumazioni ordinarie vengono ordinate dal Sindaco.

ART. 53 – Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.

Tali esumazioni vengono eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 54 – Esecuzione delle esumazioni

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

1. nei mesi da maggio e settembre compresi;
2. quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva e contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il Cimitero è chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ART. 55 – Ossario Generale

Nel Cimitero è istituito un Ossario Generale per la raccolta e conservazione collettiva ed in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni.

Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.Lgs 05.02.1997, n. 22 e debbono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Nell'Ossario Generale saranno inoltre raccolte per la conservazione le ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da Cimiteri soppressi.

Resta comunque assicurato il diritto di raccogliere dette ossa in loculi in base a quanto previsto dall'art. 85 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 56 – Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 57 – Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno, la estumulazione di feretri per il trasporto in altra sede, previo accertamento e dichiarazione del Coordinatore Sanitario che l'operazione può farsi senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 58 – Avviso scadenza concessioni

La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, però all'ingresso del Cimitero è pubblicato ogni anno, in occasione della ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate e/o estumulate.

ART. 59 – Rinvenimento di oggetti

I familiari quali ritengano che le salme da esumare o estumulare abbiano oggetti o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso all'ufficio comunale prima delle operazioni, e, possibilmente, intervenire nell'operazione stessa.

Comunque gli oggetti che fossero rinvenuti debbono essere consegnati all'Ufficio Comunale e da questo consegnati ai familiari, ove conosciuti, previa registrazione.

Ove non conosciuti, e gli oggetti non siano richiesti dai familiari, si applicheranno le norme di cui agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso verranno venduti secondo le disposizioni di legge e il ricavato verrà impiegato in opere di miglioramento dei campi comuni o in sistemazione di tombe di persone povere.

Il personale incaricato delle operazioni è perseguito penalmente in caso di appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato ai sensi dell'art. 647 del codice civile.

ART. 6 - Rinvio

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo XVII del D.P.R. n. 285/1990 e Circolare Ministero Sanità 31.07.1998, n. 10.

TITOLO IX

SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

ART. 61 – Tipi di sepoltura

Nel Cimitero esistono le seguenti specie di sepoltura:

1. gratuita, decennale, nei campi di inumazione Campo 3 dell'allegato "C" e campo C dell'allegato "B";
2. gratuita, perpetua nel campo F dell'allegato "B" (mediante spargimento di ceneri);
3. privata, a pagamento, mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - LOCULI per tumulazione individuale, costruiti dal Comune, nei campi G, H e I dei campi G, H e I dell'allegato "B" e campi A, B, C e D dell'allegato "C";
 - AREE, per tumulazione plurima – tomba e sopratomba costruite dai concessionari nei campi A e B dell'allegato "B" e campi 1 e 2 dell'allegato "C" limitatamente a tombe e sopratombe già esistenti e libere e cappelle private costruite dai concessionari nei campi E e F dell'allegato "B";
 - AREE, per tumulazione plurima – cappella privata contenente da un minimo di 4 ad un massimo di 8 salme, costruite dai concessionari nel campo E dell'allegato "B".
 - NICCHIE, per la tumulazione di urne cinerarie, costruite dal Comune nel campo L dell'allegato "B";
3. Le tombe dovranno essere realizzate in conformità al modello costruttivo di cui all'allegato "E".

ART. 62 – Concessione

La sepoltura privata è una concessione amministrativa.

Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo di loculi costruiti dal Comune stesso, e di aree per la costruzioni di tumuli.

La concessione del diritto di sepoltura è atto bilaterale dell'Amministrazione Comunale e del concessionario.

La disciplina dei rapporti tra Comune, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico al quale, con il presente regolamento, è data delega per la relativa stipula, e concessionario sarà oggetto di apposito ATTO DI CONCESSIONE (Allegato "D"), debitamente repertoriato a cura del Comune e spese a carico del Concessionario, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche future in quanto applicabili.

ART. 63 – Durata delle concessioni

Le concessioni di cui a precedenti articoli, sono a tempo determinato e della seguente durata:

- | | |
|------------|-------------------|
| a) loculi | 60 anni |
| b) aree | 50 anni – 30 anni |
| c) nicchie | 50 anni |

Nei loculi avuti in concessione e nei sepolcri, è vietata la tumulazione di salme nei 5 anni precedenti la scadenza, salvo rinnovo anticipato da parte degli interessati.

Il rinnovo delle concessioni di cui alle lettere a) e b) è concesso, dietro domanda, per un eguale periodo di tempo con nuova scrittura e modalità fissate dal Comune e, comunque, con l'osservanza degli articoli che seguono.

ART. 64 - Tariffe

I concessionari di loculi, nicchie e aree per la sepoltura privata sono tenuti al pagamento del corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il ricavato di tali concessioni è destinato alla costruzione di loculi, all'acquisto delle relative attrezzature e a lavori di manutenzione e gestione del cimitero.

Le tariffe debbono essere approvate ogni due anni.

ART. 65 – Rilascio della concessione

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare apposita richiesta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area o loculo o nicchia).

Le concessioni verranno rilasciate, dal responsabile del Servizio Tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande al protocollo.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo, nonché i diritti/spese ecc, e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

ART. 66 – caratteristiche tecniche dei loculi e delle nicchie

I progetti relativi alla costruzione di loculi devono corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990.

In particolare, come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24:

- Per le nuove costruzioni di loculi e/o sepolcri, devono essere preferibilmente garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza di m. 0,75 e di altezza di m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/1990.
- Per l'eventuale costruzione di cellette ossario, debbono essere preferibilmente garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di cassette ossario non inferiori ad un parallelepipedo con il lato più lungo m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 76 del DPR n. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ART. 67 – Modalità e precedenze

La concessione di sepolture nei loculi può avvenire solo ed esclusivamente secondo le seguenti modalità e precedenze:

- a) Tumulazione di salma;
- b) Traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri o in tumulo di altri;
- c) Traslazione di salme.

ART. 68 – Apposizione di lapidi

Il loculo concesso è dotato di lapide in marmo che non può essere sostituita, neanche a spese del concessionario, con altra di tipo diverso, rimane a totale carico del concessionario l'onere per l'apposizione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Rimane facoltativa e a carico del concessionario l'apposizione di eventuali fregi, ornamenti e iscrizioni.

ART. 69– Autorizzazione provvisoria

In caso di particolare urgenza, il Sindaco può consentire la tumulazione di salma in loculo non ancora assegnato, fermo restando comunque l'obbligo del familiare interessato che abbia inoltrato domanda in tal senso, di stipulare l'atto di concessione entro due mesi dall'autorizzazione provvisoria di tumulazione.

Ove non ottemperi a quanto sopra, verrà applicata a carico dell'interessato una sanzione, da recuperarsi coattivamente, pari ad una volta e mezzo il corrispettivo dovuto.

ART. 70– Termini per la realizzazione del sepolcro

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire il sepolcro entro e non oltre sei mesi dall'atto di concessione, pena la decadenza.

Allo scadere del periodo di concessione, in caso di mancato rinnovo, la costruzione rimane di proprietà del Comune che potrà cederla ad eventuali richiedenti secondo il valore stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale, il ricavato sarà poi utilizzato per opere di manutenzione e decoro del cimitero stesso.

ART. 71 – Autorizzazione alla costruzione del sepolcro

Le autorizzazioni per la costruzione tumuli privati (tombe e sopratombe e cappelle private), sono date dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 285/1990.

Per ottenere tale autorizzazione l'interessato dovrà inoltrare domanda in competente bollo, corredata della seguente documentazione:

- a) Progetto dell'opera in triplice copia, redatto da un tecnico abilitato alla professione;
 - b) Relazione tecnica illustrativa in triplice copia, con l'indicazione del materiale da impiegarsi.
- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

ART. 72 – Autorizzazione provvisoria per la costruzione del sepolcro

In caso di particolare urgenza, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la costruzione di tumulo, in via provvisoria ed in attesa dei pareri di cui al precedente articolo, secondo prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale, fermo restando l'obbligo della presentazione di tutta la documentazione di rito entro il termine di mesi uno dalla data di autorizzazione.

Ove non ottemperi a quanto prescritto verranno applicate a carico del concessionario le seguenti sanzioni da recuperare coattivamente a norma di legge:

- a. Per costruzione su area assegnata: una somma pari al doppio del corrispettivo;

- b. Per costruzione su area non assegnata. Una somma pari al quadruplo del corrispettivo.

ART. 73 – Oneri per la manutenzione delle sepolture

Le spese di manutenzione e decoro delle sepolture private sono a carico dei concessionari e/o dei familiari interessati.

In caso di inadempienza i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura del Comune ma con spese a carico degli inadempienti da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o per irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni e/o su un quotidiano diffuso nel territorio regionale, salvo ad esercitare i diritti previsti dai precedenti art. 76 e 77.

I resti delle salme esumate e/o tumulate verranno depositati nell'ossario generale.

ART. 74 – Diritto all'uso delle sepolture

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia e, comunque, alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

Il diritto d'uso di sepoltura è personale e non può essere in alcun modo ceduto ad altri.

ART. 75 – Estinzione delle concessioni

Le concessioni di sepoltura private si estinguono per:

- a. Scadenza del termine;
- b. Decadenza;
- c. Rinuncia;
- d. Soppressione del Cimitero.

ART. 76 – Revoca delle concessioni

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse e/o di igiene pubblica.

In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 77 – Decadenza delle concessioni

La decadenza può essere dichiarata dal comune concessionario, previa diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del comune.

ART. 78 – Rinuncia

La rinuncia per trasferimento della salma in altra sede o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione.

Nella rinuncia, il riacquisto della totale disponibilità al Comune, avverrà alle seguenti condizioni:

A. PER RINUNCIA AD AREA

1. non edificata: rimborso dell'80% del corrispettivo pagato;

2. edificata con opere parziali: rimborso dell'80% del corrispettivo pagato, sempreché la demolizione e lo smaltimento dei rifiuti, da effettuare secondo le modalità di cui al precedente art. 11, avvenga a cura e spese del concessionario; ovvero nessun rimborso qualora la demolizione e lo smaltimento avvenga a cura e spese del Comune.

3. edificata con opere finite ma solo quando non vi siano salme tumulate: rimborso del 70%;

4. edificata con opere finite, quando vi siano salme tumulate e successivamente estumulate: nessun rimborso;

B. PER RINUNCIA A LOCULO

1. non utilizzato: rimborso dell'80% del corrispettivo pagato;

2. utilizzato con salma estumulata: nessun rimborso.

ART. 79 – Soppressione di cimiteri

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore al momento.

ART. 80 - Rinvio

Valgono in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo XVIII del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO X

CONCESSIONI PER TUMULI GIA' REALIZZATI

ART. 82 – Regolarizzazione delle concessioni

Stante la situazione risultante negli spazi dedicati alle tumulazioni nel vecchio cimitero, si è provveduto al censimento dei tumuli esistenti per i quali è necessario provvedere alla regolarizzazione della concessione.

La regolarizzazione delle concessioni avverrà con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area, da desumersi dalla data di morte del defunto tumulato, e in caso di tumulo doppio dalla data del primo decesso. Troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione.

TITOLO XI

SPECIALI AUTORIZZAZIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

ART. 83 – Apposizione di stele e croci

Sulle singole sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci o stele in marmo poste a spese e cura dei concessionari sulle quali dovranno essere indicate le informazioni di cui all'art. 35.

Sono inoltre ammesse sulle sepolture gratuite ritratti a smalto con cornici in bronzo, anelli, portafiori e lampade pure di bronzo o ferro verniciato a fuoco, purché di dimensioni non eccessive.

Le suddette autorizzazioni, che saranno rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico su apposita istanza dei richiedenti, sono valide fino al compimento del periodo di rotazione.

All'atto dell'esumazione ordinaria della salma, il materiale di risulta sarà smaltito secondo le modalità di cui al precedente art. 11.

Nessun diritto è dovuto per queste autorizzazioni.

TITOLO XII

SEPOLTURE FUORI DEL CIMITERO

ART. 84 - Cappelle private

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale si applicano le norme di cui agli artt. 101 e seguenti del capo XXI del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/199.

TITOLO XIII

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI FUNERARIE

Art. 85 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- c) dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- d) dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- e) dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- f) dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- g) dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- h) dalla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, recante: “Norme in materia di Enti locali e sulla dispersione delle ceneri funerarie”;

Art. 86 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 87 – Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 88 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 89 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 90 – Crematori.

1. Questo comune non dispone di crematorio e si può avvalere di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 91 - Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente dimensioni massime di cm. 25 x 25 e altezza di cm. 30, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. In caso di affidamento familiare per la conservazione di un'urna estumulata da sepolcro o altro tumulo, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 92 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia in loculi o in cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) conservate all'interno del cimitero nel cinerario comune (attualmente non disponibile);
 - e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Art. 93 – Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 94.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 94 – Iscrizione ad associazione.

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 95 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 96 – Targa con generalità dei defunti cremati.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà possibile apporre, lungo la muratura interna al cimitero, su spazio indicato dal Comune, apposita targa individuale o collettiva, delle dimensioni massime di cm. 50 x 50 realizzata, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse, in alternativa sarà possibile sistemare, in sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, apposita targa che riporti i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

2. L'onere per la fornitura e apposizione delle targhe di cui al comma precedente è a totale carico degli eredi del defunto.

Art. 97 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nell'area all'interno del cimitero (campo "F" nel nuovo cimitero);
- b) in natura. Nel mare, nei laghi e nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti o nell'aria e in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 98 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

Art. 99 – Conservazione delle ceneri

1. L'urna contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata: la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta (Campo L dell'allegato "B"), in tumulo privato (Campi A e B dell'allegato "B"), in loculo (campi "A", "B", "C" e "D" dell'allegato, campi C, G, H e I dell'allegato "B") i in cappella privata (Campo E dell'allegato "B");

La durata della tumulazione è quella prevista dal precedente art. 68.

b) Inumata: l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale (Campo C dell'allegato "B" e Campo 3 dell'allegato "C").

- La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni ed è gratuita.

- Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 30 x 30, fra loro separate da spazi di larghezza di cm. 25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.

- Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

- Il servizio di inumazione, fornitura e posa del cippo sono a carico degli eredi del defunto.

c) Conservata all'interno del cinerario comune di cui al momento il comune né è sprovvisto.

d) Consegnata ai soggetti di cui all'art. 94 di cui al presente regolamento.

Art. 100 – Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 90.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria che verranno impartite nel caso di cadaveri portatori di nuclidi radioattivi.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 101 – Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie nel caso di cadaveri portatori di nuclidi radioattivi

Art. 102 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 103 – Vigilanza e sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ART. 104 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- la legge regionale 22.02.2012, n. 4, recante: "norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie"

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 105 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 106 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Comune

Art. 107 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 108 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 109 - Allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:

- Allegato “A” – planimetria generale con indicazione della fascia di rispetto;
- Allegato “B” - Nuovo Cimitero;
- Allegato “C” – Vecchio Cimitero;
- Allegato “D” – Schema atto di cessione;
- Allegato “E” – Modello costruttivo – tomba.